

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 153

(Prestazioni di natura sociale e assistenziale)(9)(11)

1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:

a) sussidi assistenziali;

b) borse di studio;

c) prestiti;

d) mutui edilizi.

(12)

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.

3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.

Note:

1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 81/1982

2 Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 33/1987

3 Primo comma interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 20/1996

4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 3, L. R. 20/1996

5 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 7, L. R. 20/1996

7 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

8 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.

9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 61, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

10 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 13, L. R. 17/2008

11 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

12 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.